

Inquinamento acustico

Data di pubblicazione: 28 novembre 2018

sentenza 27 novembre 2018* (sull'illegittimità di una ordinanza contingibile ed urgente per la riduzione dell'inquinamento acustico recante misure inibitorie non temporanee).

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I - sentenza 27 novembre 2018 n. 2017 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino - Bruden S.r.l. (Avv. Paolini) c. Comune di Diamante (n.c.) - (accoglie).

Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) - Per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da un esercizio di pubblico intrattenimento - Divieto assoluto di effettuare emissioni sonore di musica sotto qualsiasi forma (dal vivo e/o con strumenti di diffusione) - Nel caso in cui sia priva di un limite di temporale e/o di un termine di efficacia - Illegittimità.

E' illegittima, per difetto dei presupposti necessari, una ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco ex artt. 50 e 54 del [d.lgs. n. 267 del 2000](#) al fine di ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'attività di intrattenimento svolta da un pubblico esercizio e allo scopo di tutelare la salute e il riposo delle persone, con la quale è stato disposto il divieto assoluto di effettuare emissioni sonore di musica sotto qualsiasi forma (dal vivo e/o con strumenti di diffusione), ove sia priva di una limitazione temporale e/o di un termine di efficacia dell'inibitoria prescritta; infatti, il contenimento dell'efficacia temporale costituisce uno dei presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili e urgenti, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti *extra ordinem*, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge, con conseguente deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e possibilità di deroga alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento (1).

(1) Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I *quater*, 31 agosto 2018, n. 9106; TAR Campania, Salerno, sez. II 20 maggio 2014, n. 942.

Publicato il 27/11/2018

02017/2018 REG.PROV.COLL.

01435/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2018, proposto da Bruden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Diamante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza del sindaco del comune di Diamante n. 15 del 24 agosto 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La controversia riguarda la legittimità dell'ordine di *"non effettuare emissioni sonore di musica sotto qualsiasi forma (dal vivo e/o con strumenti di diffusione)"* nei locali della discoteca "Sottosopra", contenuto nel provvedimento del Sindaco del comune di Diamante n. 5 del 24 agosto 2018, imposto alla Bruden s.r.l., odierna ricorrente.

L'ordinanza sindacale richiama, in motivazione, l'art. 9 della legge quadro sull'inquinamento acustico (n.447/1995) e il Rapporto Tecnico degli Accertamenti Fonometrici effettuati dall'ARPACAL di Cosenza presso la menzionata discoteca, dal quale emerge che *"in ambiente abitativo il livello sonoro non può ritenersi accettabile, in quanto sono stati registrati, ad infissi aperti all'interno dell'antistante ambiente abitativo [...] valori superiori ai limiti di legge, come descritto al punto 4) del presente rapporto"*.

Il cit. art. 9 della l. 447/1995 dispone che *"Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività [...]"*

La società ha censurato l'ordinanza sindacale per omesso avviso dell'avvio del procedimento, per vizio della motivazione, insussistenza presupposti di contingibilità e urgenza, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e per assenza di limite di durata dell'inibitoria in essa prescritta.

Invero, per siffatti provvedimenti la denunciata illegittimità dell'omissione delle garanzie partecipative non appare configurabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 dicembre 2012, n. 5380; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 30 luglio 2018, n. 5053) e neppure appare condivisibile l'insussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, posto che, come condivisibilmente affermato (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 21 agosto 2017, n. 590), l'accertato superamento, come nel caso di specie, dei limiti stabiliti dalla vigente normativa del livello sonoro, *"anche se non coinvolgente l'intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di*

intervenire a tutela della salute pubblica atteso che l'utilizzo del particolare potere di ordinanza di cui all'art. 9 L. 26 ottobre 1995, n. 447, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso".

Risulta invece fondato il motivo incentrato sul difetto di limitazione temporale dell'inibitoria prescritta dalla gravata ordinanza sindacale, peraltro formulata in termini di divieto assoluto di "effettuare emissioni sonore di musica sotto qualsiasi forma (dal vivo e/o con strumenti di diffusione)".

Il contenimento dell'efficacia temporale costituisce, infatti, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 31 agosto 2018, n. 9106; TAR Campania, Salerno, sez. II 20 maggio 2014, n. 942) uno dei presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili e urgenti, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti *extra ordinem*, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge, con conseguente deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e possibilità di deroga alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

Del resto (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 18 febbraio 2015, n. 2773) il carattere della contingibilità esprime l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale ed imminente e a ciò è correlato necessariamente il carattere della provvisorietà, che implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata.

Nel caso di specie, peraltro, l'assenza di ogni delimitazione temporale del divieto appare tanto più censurabile se considerata unitamente alla rilevata assolutezza dell'ordine inibitorio impartito alla società ricorrente idoneo, stante l'ampiezza della formulazione letterale, a sortire, di fatto, un effetto "paralizzante", *sine die*, dell'attività della discoteca sopra menzionata.

L'ordinanza impugnata, in conclusione, per quanto osservato, è illegittima e va annullata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono, come per legge, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- a) annulla l'ordinanza del Sindaco del comune di Diamante n. 15/2018;
- b) condanna il comune di Diamante alla refusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO